

## Statuto del **CTA- CENTRO TURISTICO ACLI** Territoriale di Ravenna

### **Art. 1-COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE**

*Il CTA - CENTRO TURISTICO ACLI è un'Associazione Specifica promossa dalle ACLI il 19 ottobre 1969 con sede nazionale in Roma. Si è adeguata alle norme previste dal Dlgs n°460/97 prima parte e successive modifiche e integrazioni.*

*Associazione di Promozione Sociale, costituita ai sensi della L. 383/2000 e iscritta all'albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art.5, comma 1, del D.M.14/11/2001, in attuazione della L.383/2000. Riconosciuta in data 9/10/2009: prot.n.103/09 e prot.n.104/09 del 30/10/2009. Inoltre si adegua alla nuova legislazione, per quanto di competenza, della riforma del Terzo Settore in corso di approvazione.*

*Riconosciuta dallo Statuto ACLI nazionale Art.38, come **Associazione Specifica**(1). La Presidenza Provinciale ACLI con la celebrazione del 1° Congresso Provinciale CTA nell'Aprile del 2011 ha costituito l'articolazione Provinciale dell'**Associazione Specifica** del CTA Territoriale di Ravenna(ex Provincia), di seguito indicato come **Associazione**, aderisce al CTA Nazionale ed è parte integrante dell'organizzazione nazionale. Ha sede legale in Ravenna in Via Baccarini,66-69 e l'Assemblea straordinaria dei Soci potrà trasferire la sede legale all'interno del Comune, senza dover modificare lo statuto.*

*La sua durata è illimitata. Opera normalmente nel territorio ex provinciale ed eventualmente regionale. In altri territori, può operare se giustificato da convenzioni. **L'Associazione**, opera secondo lo statuto Nazionale CTA e Locale e rispetta le deliberazioni dei suoi organi; provvede all'assistenza e allo sviluppo delle attività e del tesseramento annuale del CTA, con i Circoli della rete ACLI. Con atto costitutivo dell'15/11/2011, è Registrata all'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 12/01/2012 al n°247-3. **Codice Fiscale:92076970398; Partita IVA:02433040397.***

*Successivamente Registrata all'Albo Regionale delle APS di cui alla L.R.34/2002 e S.MM., con determinazione n°11082 del 04/09/2015. Atti Amministrativi Giunta Regionale dell' Emilia-Romagna. **L'Associazione**, opera senza scopo di lucro e non procede, tra i soci, in nessun caso, alla divisione degli utili o avanzi di gestione, nemmeno in forma indiretta o differita, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il CTA ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. E' retta al suo interno con principi di democraticità e in particolare per l'elezione della cariche sociali, l'uguaglianza degli associati anche in relazione all'esercizio del voto individuale, nonché l'effettività del rapporto associativo.*

### **Art. 2 FINALITA' e SCOPI**

*Svolge le attività di utilità sociale a favore degli associati nonché di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone, ispirandosi a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, a tutti i livelli e per conseguire i suoi scopi sociali si raccorda con i Gruppi di Base CTA, le strutture di base della rete ACLI territoriale e dei Servizi ACLI.*

*Promuove e realizza, progetti di autogestione delle attività turistiche, culturali, sociali, ricreative, educative, scambi, e la promozione della convivenza e della solidarietà. Il coordinamento e la gestione diretta o indiretta dei servizi, o in convenzione. Promuove la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività rivolte a migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace, la salvaguardia del creato. **L'Associazione**, è anche un Movimento educativo e sociale, opera nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.*

*L'azione sociale dell'**Associazione** si manifesta a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di donne, favorisce l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e la vitalità delle istituzioni e sviluppa:*

-La valorizzazione e la promozione della conoscenza del patrimonio ,artistico, culturali ed ambientale,degli eventi e del patrimonio turistico,compresi i Beni riconosciuti dall'Unesco e le Capitali Europee della Cultura.

-La promozione e l'attuazione di ricerche e documentazioni sia storiche che bibliografiche, nonché l'attuazione di opportune progettazioni intese allo sviluppo delle attività dell'Associazione.

-L'organizzazione, per i propri Associati individuali o di gruppo,anche costituiti,per viaggi, vacanze,gite, visite culturali, vacanze studio,pellegrinaggi, escursioni in Italia e all'Estero in località di interesse culturale, climatico, termale, nonché di altre attività turistiche - ricettive in genere.

-La memorizzazione sistematica e la riproduzione, sotto qualsiasi forma consentita, dei risultati delle attività anche sui Beni Culturali e Ambientali e del patrimonio turistico , l'accesso con collegamenti telematici o la costituzione di banche dati ed elaborazioni che favoriscano la divulgazione, la conoscenza e la fruizione per fasce sociali sempre più vaste.

-Progetti per giovani e famiglie, in collaborazione con Enti e Organizzazioni di interscambio.

-La formazione e l'aggiornamento anche dei propri Associati nelle figure di tecnici, promotori, animatori, accompagnatori, guide o hostess anche mediante corsi, stage, convegni, incontri di studio, sia locali, nazionali che internazionali, con particolare riferimento ai servizi di comunicazione,informazione, accoglienza e ospitalità.

-La produzione e la vendita di materiali che promuovano la divulgazione e la migliore fruizione dei Beni Culturali, Ambientali e Turistici in generale.

-Favorire e promuovere lo sviluppo di ogni forma di risparmio, anche fra i soci ed i loro familiari, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge,tendenti a facilitare l'accesso al consumo di servizi culturali, vacanze e viaggi associativi.

-Iniziative di relazione con le istituzioni, perché promuovano politiche di sviluppo per il volontariato nel turismo sociale,culturale,religioso e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale, turistica e della vacanza di tutti i cittadini.

-L'edizione di strumenti di moderna comunicazione,nelle forme e nei modi più opportuni, riguardanti i temi e le attività dell'Associazione.

-La gestione diretta o indiretta o in convenzione: case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali;Uffici o servizi di informazione,accoglienza turistica diretti o in convenzione con le istituzioni, alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi.

- progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione europea e non, ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione Europea od extraeuropea; progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse sedi della rete Acli e dei suoi Servizi in Italia e all'estero;

- l'edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'associazione;

- ogni altra attività che sia in maniera diretta o indiretta attinente agli scopi sociali.

L'Associazione, inoltre, si avvale, in forza dell'ispirazione di cui all'art. 1 del presente Statuto del CTA Nazionale,della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle ACLI, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle ACLI, stipulando apposite convenzioni con le stesse.

### **Art.3-I SOCI**

Possono essere soci dell'**Associazione** le persone fisiche, i Gruppi di Base CTA,i Circoli della rete ACLI,le persone giuridiche e gli Enti,comunque costituiti,che abbiano per statuto che operano senza scopo di lucro,e ne condividano gli scopi, e che si impegnino a realizzare gli scopi sociali.E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

#### **Art. 4-CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI**

L'ammissione a socio avviene tramite presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio di Presidenza da parte degli interessati con la quale si impegnano ad attenersi al presente statuto e ad osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. All'atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa delle persone fisiche, persone giuridiche o Enti comunque costituiti, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

#### **Art.5-DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
  - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
  - a godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti.
  - i soci sono tenuti al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività e dei servizi utilizzati.
- Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio di Presidenza e in ogni caso non potrà mai essere restituita.  
Le quote di servizio o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art.6-PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio di Presidenza con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Presidenza nei confronti del socio.

- a- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'**Associazione**;
- b - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'**Associazione**
- c- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'**Associazione**.

Successivamente il provvedimento del Consiglio di Presidenza deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio e conseguenti cariche sociali, senza necessità di alcuna formalità. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

#### **Art. 7 -SOCI SOVVENTORI**

Possono essere "Soci sovventori" dell'**Associazione**, senza diritto di voto anche gli Enti Pubblici o Privati, con o senza personalità giuridica, che ne facciano richiesta al Consiglio di Presidenza e che condividono gli scopi e le finalità dell'**Associazione**.

### **Art.8-LE RISORSE ECONOMICHE**

*Il CTA trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:*

- a) quote di servizio e contributi degli associati;*
- b) contributi da privati;*
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;*
- d) entrate derivanti da convenzioni o da cessione di beni o da prestazioni di servizi agli associati o ai terzi;*
- e) eredità, donazioni e legati;*
- f) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'**Associazione** nello svolgimento delle sue attività e previste dalla legislazione specifica per la raccolta fondi.*

*Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi,riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.*

### **Art.9-ESERCIZIO SOCIALE**

*L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio di Presidenza deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico finanziario deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.*

### **Art.10-ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

*Sono organi dell'Associazione:*

- a) l'Assemblea degli associati;*
- b) il Consiglio di Presidenza;*
- c) il Presidente;*
- d) il Revisore Unico*

*La struttura organica dell'Associazione è impostata sui principi della democraticità e le cariche associative sono gratuite ed elettive. Sono ammessi solo rimborsi di spese effettivamente sostenute per l'esercizio delle cariche ricoperte e regolamentate dall'Assemblea dei Soci.*

### **Art.11-ASSEMBLEA**

*L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e l'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Presidenza. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.*

*In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:*

- a) l'elezione del Consiglio di Presidenza.*
- b) l'elezione del revisore unico;*
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario*
- d ) approva i programmi dell'attività da svolgere;*
- e) approva i Regolamenti interni;*
- f) deliberazione in merito all'esclusione dei soci.*

*-L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. E' convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una volta l'anno; in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo dei soci o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza.*

- La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio di Presidenza e deve essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione; essere affissa presso la sede sociale e comunicata agli organismi CTA e ACLI; indicare gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione, il programma dei lavori, e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, distanziata almeno di un giorno.

E' validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione con qualunque numero di soci intervenuti; delibera a maggioranza dei soci presenti aventi diritto di voto, fatte salve le astensioni o dichiarazioni di non voto, che non concorrono al quorum deliberativo.

-All'assemblea hanno diritto di partecipare tutti i soci maggiorenni nonché gli esercenti la patria potestà dei soci minorenni, purchè in regola con il pagamento della quota sociale. I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Gli esercenti la patria potestà di soci minori di età hanno diritto di elettorato attivo. I soci che sono impediti a partecipare, possono farsi rappresentare da altro Socio purchè non componente il Consiglio di Presidenza o da Revisore Unico. E' ammessa una sola delega. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

-L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Il Presidente e il Segretario verbalizzante dell'assemblea, vengono nominati all'inizio dell'assemblea stessa. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

### **Art.12-CONSIGLIO DI PRESIDENZA**

Il Consiglio di Presidenza e' formato dai componenti eletti dal Congresso e dal Presidente Provinciale ACLI o da un suo delegato, ed è composto da un numero minimo di 5 componenti; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I componenti del Consiglio di Presidenza, devono essere iscritti anche alle ACLI, e restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente Vicario, il Segretario, il Tesoriere; e può affidare incarichi e compiti specifici ai singoli Consiglieri. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri il Consiglio di Presidenza.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera o strumenti elettronici, con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di dieci giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il Relativo verbale.

Il Consiglio di Presidenza e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio

-curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

-redigere il rendiconto economico-finanziario;

-compilare i regolamenti interni.

-stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

-delegare uno o più Consiglieri ad esaminare le domande di adesione.

-nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

-compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

*-vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.  
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti, con deliberazione approvata anche dal Revisore Unico, i quali rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.*

#### **Art.13-IL PRESIDENTE**

*Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio di Presidenza, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.*

*Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.*

*In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.*

*In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio di Presidenza per l'elezione del nuovo Presidente.*

*Il Presidente è autorizzato a spese documentate fino a un massimo stabilito dal Consiglio di Presidenza, oltre ci deve essere una delibera del Consiglio di Presidenza.*

#### **Art.14-COMITATO TECNICO**

*Il Consiglio di Presidenza può costituire un Comitato Tecnico- Scientifico composto da personalità del mondo accademico e della cultura, esterni all'Associazione, il cui contributo risulti atto ad elevare la qualità e l'immagine dell'**Associazione**.*

#### **Art.15-PRESIDENTE ONORARIO**

*E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'**Associazione** senza diritto di voto che viene scelto con delibera del Consiglio di Presidenza.*

#### **Art.16-IL REVISORE UNICO**

*Il Revisore Unico, scelto fra i non Soci, ha funzioni di controllo, viene eletto dall' Assemblea, deve controllare l'amministrazione dell'**Associazione**, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.*

#### **Art.17-PUBBLICITA E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI**

*Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali e dei Verbali di: Assemblea, Consiglio di Presidenza, Revisore Unico. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'**Associazione**, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione*

#### **Art.18-SCIoglimento**

*Lo scioglimento dell'**Associazione** deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'**Associazione** sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'**Associazione**, delibererà, sentita il CTA e la ACLI ai vari livelli di competenza, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'**Associazione**. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.*

### **Art.19-CONTROVERSIE**

*Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione CTA o ACLI, sarà rimessa al giudizio del Collegio dei Probiviri , previsti dallo Statuto Nazionale CTA*

### **Art.20-REGOLAMENTO**

*Il Consiglio di Presidenza, predisporrà il testo del regolamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.*

### **Art.21-RESPONSABILITA'**

*I dirigenti del CTA, che assumono obbligazioni sociali per conto dell'Associazione, ne rispondono personalmente e solidamente nei limiti delle loro responsabilità associative e delle deleghe loro conferite, ai sensi della legislazione in corso. Il CTA si adeguerà alla nuova legge di riforma del Terzo Settore in corso di approvazione. Le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario devono avere la firma congiunta del responsabile amministrativo e del legale rappresentante (Presidente pro – tempore), salvo diversa modalità decisa dal Consiglio di Presidenza. Nei casi di avvicendamenti nelle cariche sociali, queste devono essere precedute da consegne scritte.*

### **Art.22-RINVIO**

*Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento agli statuti e regolamenti del CTA e ACLI Nazionali e alle norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci del **16 Maggio 2016** ed entra in vigore immediatamente.*

*Il Consiglio di Presidenza provvederà alla registrazione del presente statuto presso l'Agenzia delle Entrate e provvede anche alle formalità per aggiornare la registrazione all'Albo regionale delle APS.*

Nota(1)

*" Le **Associazioni Specifiche** sono costituite dai Consigli ACLI ai vari livelli, per promuovere e sostenere all'interno delle ACLI esperienze, attività e percorsi associativi turistici. Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro potenzialità e favoriscono la partecipazione e l'impegno attivo. Concorrono a sviluppare la conoscenza della proposta associativa delle ACLI e partecipano al programma di attività del Movimento. Sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l'apporto di Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione".*

**Registrato all'Agenzia dell'Entrate di Ravenna il 17 Giugno 2016 al n° 2822 serie 3.**